



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 249 del 14/12/2023**

**Oggetto:** PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE SITA NEL COMUNE DI FIDENZA. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/17.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO:

che il Comune di Fidenza, con nota PEC 18037 del 26.06.23 ha trasmesso l'istanza di Permesso di Costruire n. 17/2023 relativo al progetto di ampliamento di attività produttiva esistente, in variante agli strumenti della pianificazione comunale per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva Europool Srl esistente comportante variante agli strumenti urbanistici e nello specifico del PSC secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che il Comune di Fidenza ha convocato due sedute della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto che si sono svolte in modalità videoconferenza il 13.07.23 e 13.11.23;

che la Provincia con nota prot. n 19813 del 7.7.2023 ha richiesto ad integrazione di quanto già inoltrato, una relazione urbanistica con adeguate tabelle di confronto ed elaborati grafici che specifichino meglio i contenuti della variante con particolare riferimento alla situazione della superficie

fondiaria, della superficie utile e degli standard, della viabilità e delle attrezzature. ivi inclusa la vasca di laminazione, attuale e di progetto.

che l'Amministrazione Provinciale, nella medesima nota, ha precisato che il parere della Provincia sarà rilasciato con Decreto Presidenziale, al termine del periodo di deposito e dopo la chiusura della Conferenza dei servizi, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale e che in tale parere sarà valutata la variante urbanistica;

che il Comune di Fidenza, con nota prot. 31329 del 6.11.23 ha risposto che, in seguito al progetto, la superficie fondiaria aumenterà della dimensione del sedime stradale oggetto di cessione al privato da parte del Comune, che non è previsto alcun aumento di superficie utile rispetto a quanto già nella disponibilità della ditta Europool s.r.l. ovvero rispetto alle potenzialità edificatoria massima dei lotti n. 8 e 9 e 11 e che, per quanto riguarda le dotazioni territoriali, è previsto che le stesse siano in parte delocalizzate (parcheggi) rispettando il dato complessivamente dovuto mentre si ridurranno le superfici destinate a viabilità pubblica per la perdita del carattere di pubblico interesse delle aree di cui si prevede la cessione infine comunica che negli elaborati aggiornati successivamente alla prima seduta di conferenza dei servizi, la ditta ha espresso la volontà di non modificare la posizione e le caratteristiche della vasca di laminazione e conseguentemente delle dotazioni complessive di verde pubblico.

che il Comune di Fidenza ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica;

che il Comune di Fidenza ha dichiarato che nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

#### CONSTATATO:

che la Variante al PSC in oggetto è richiesta dalla ditta Europool S.r.l. insediata in Via Segrè 1, a Fidenza, specializzata in automazione in campo alimentare ed è funzionale all'ampliamento della sede aziendale;

che l'area si pone all'interno del territorio urbanizzato in un comparto produttivo posto a sud della tangenziale di Fidenza che il PSC inserisce nella scheda n. 12 come "Comparto vigente in corso di attuazione" e per il quale prevede il completamento dell'assetto dell'area nel rispetto del PUA;

che l'area in oggetto, nello specifico, è parte di un piano particolareggiato di iniziativa privata denominato "Rio Bergnola – Tangenziale nord", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 26 maggio 2011, attuato secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale previgente, le cui opere di urbanizzazione e le dotazioni territoriali sono state completate, collaudate e acquisite con atto notarile del 23 novembre 2022 mentre alcuni lotti risultano ancora ineditati;

che l'attuale sede dell'Europool, insiste su un lotto di tale piano particolareggiato e il progetto prevede l'ampliamento della sede su 3 lotti liberi adiacenti unendoli al primo mediante l'acquisizione di strade e parcheggi pubblici del comparto;

che il progetto prevede l'edificazione di un nuovo edificio per una superficie lorda di 5.398 mq e la costruzione di un parcheggio privato per i dipendenti e i clienti dell'azienda;

che rispetto alle previsioni del piano particolareggiato non si rende necessario incrementare la potenzialità edificatoria complessivamente prevista per i lotti interessati dal progetto che era pari a 5.941,75 mq;

che, rispetto al progetto presentato in prima istanza, quello presentato nella seduta conclusiva del-

la Conferenza dei servizi non prevede l'acquisizione da parte della ditta proponente di aree a verde pubblico e non prevede lo spostamento/modifica della vasca di laminazione e per tale ragione il Comune non ritiene possibile porre obblighi aggiuntivi in capo alla società Europool s.r.l., circa l'adeguamento dell'intero sistema di smaltimento della rete delle acque bianche del comparto produttivo che, ad oggi, non risulta adeguato alla verifica con tempi di ritorno centennali ma solo cinquantennali;

che il Comune di Fidenza durante la seconda conferenza dei servizi, ha specificato che per quanto attiene le dotazioni territoriali che saranno cedute alla ditta (parcheggi pubblici), sono state individuate due aree dove delocalizzarle rispettando il dato complessivamente dovuto, una nelle vicinanze dell'ingresso sud est del comparto lungo via Bologna e una ubicata all'uscita della tangenziale nord all'innesto con via Marconi;

che la variante al PSC consiste nella modifica di quanto disposto nella scheda di comparto n. 12 nella parte inerente la prescrizione del completamento dell'assetto già definito dal PUA, tale scheda viene modificata introducendo la possibilità di riorganizzazione delle aree fondiarie con ridisegno degli spazi pubblici e valutazione aggiornata del sistema viario interno al comparto;

che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come "area interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)"; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016) di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana e di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

che l'area in oggetto è riconosciuta dal PTA come vulnerabilità a sensibilità attenuata sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – Classi di Vulnerabilità) e non ricade all'interno di una zona di protezione tra quelle individuate nella Tav. 15 del PTA;

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

#### CONSIDERATO :

che AUSL, con nota prot. n.44601 del 28.06.23 ha espresso parere di competenza favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- in relazione alla variante urbanistica appare opportuno prevedere un collegamento ciclabile all'insediamento, anche in continuità con il futuro prolungamento della pista ciclabile lungo via Marconi;
- dovranno essere individuati parcheggi riservati ai veicoli di persone disabili, di larghezza non inferiore a m. 3.20, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50 posti auto;
- i marciapiedi dovranno avere una larghezza minima di m. 1.50 e dovranno essere raccordati in modo da poter essere usufruibili anche da persone portatrici di handicap motorio, in particolare gli attraversamenti dovranno essere realizzati con le stesse caratteristiche dei passi carrai, così da consentire la rotazione in piano della sedia a ruote; i cambi di quota dovranno essere segnalati a mezzo di una fascia zigrinata per tutta la larghezza del marciapiede, in modo da essere percepiti anche da non vedenti / ipovedenti;

- l'illuminazione dovrà essere tale da garantire buoni livelli di illuminamento ed impedire fenomeni di abbagliamento;
- dovrà essere garantito il rispetto di quanto disposto dal DM 26/03/1991, allegato II p. 3 A 6 nel caso di incroci tra condotte fognarie e acquedottistiche.

che ARPAE, con nota prot. n. 110604 del 23.06.2023 (Sinadoc 24495/23), ha espresso parere favorevole con la prescrizione che gli impianti di illuminazione esterni al LED emanino luce ad una temperatura di colore (CCT) minore o uguale a 3000K e che i LED abbiano lunghezza d'onda di picco indicativa di 590 nm (c.d. LED color ambra);

che durante la conferenza dei servizi, il Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, ha evidenziato che l'area di progetto ricade in una fascia di territorio a rischio idraulico ed in considerazione del fatto che la relazione idraulica allegata al progetto rileva che il sistema della rete di smaltimento delle acque bianche va in crisi con un tempo di ritorno di 100 anni, ritiene di non poter esprimere parere favorevole, e ribadisce che lo scarico finale nel Rio deve rispettare le condizioni attualmente richieste dalla normativa vigente. Ricorda, infine, che la fascia di rispetto di metri 10 rispetto al Rio Bergnola è fondamentale al fine di poter eseguire la manutenzione dell'alveo, e che va rispettata anche una distanza di metri 4, fascia di rispetto assoluta, che vale per le recinzioni ed anche per la piantumazione di alberi;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale tuttavia, prendendo atto delle dichiarazioni fatte in conferenza dei servizi circa la delocalizzazione dei parcheggi pubblici, si ritiene sia necessario un maggior dettaglio in termini quantitativi e localizzativi;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato significative criticità in merito ai principali aspetti ambientali e di compatibilità geologica connesse alla proposta di variante urbanistica in oggetto fatta eccezione per la valutazione degli aspetti vegetazionali;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all'art.8 DPR 160/2010, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione delle stessa variante;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

## DECRETA

di esprimere parere favorevole sulla Variante urbanistica al PSC del Comune di Fidenza, vista l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di ampliamento della ditta Europool Srl (Permesso di Costruire n. 17/2023) esistente in Fidenza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche su indicate e individuate in sede di Conferenza dei Servizi;

di trasmettere altresì al Comune di Fidenza copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(MASSARI ANDREA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **4638 /2023** ad oggetto:

" PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE SITA NEL COMUNE DI FIDENZA. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/17. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 14/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale